

COMUNE DI MATERA

Settore Gestione del Territorio

Prot. **078196**
Rif. Prot.- 77027/2017

Matera
15 NOV 2017

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(ai sensi dell'art.30, c.2, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI P.O.

Vista la richiesta presentata in data 10/11/2017 prot. n.77027 dal Settore OO.PP. di questo Comune;

VISTA la Legge Regionale n.23 dell' 11.08.1999 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 296 del 20.03.1996 che approva la Variante relativa alla disciplina dello Spazio Extra e Periurbano (V.E.P.);

VISTO il D.P.G.R. n. 269 del 20.12.2006, pubblicato sul BUR della Regione n.1 del 08.01.2007, che approva, con stralci e prescrizioni, la Variante Generale al P.R.G.;

CONSIDERATO che questa Amministrazione non ha formato il Regolamento Urbanistico entro il 30.09.2007;

VISTA la delibera di C. R. di Basilicata n.927 del 15.02.2005, pubblicato sul BUR della Regione n.18 del 07.03.2005, che approva il Piano del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano e successiva variante approvata con delibera di C.R. n. 108 del 29.03.2011;

VISTE le LL.RR.nn.11/90 e 28/94 di istituzione del Parco regionale della murgia materana;

VISTA la D.C.R. n. 108 del 29-3-11 di approvazione variante artt.10 -12 delle NN.TT.AA. del Piano;

VISTA la L.R. n. 2/98 di istituzione dell'Ente di gestione del medesimo Parco regionale;

VISTI il SIC e ZPS " Gravina di Matera" - codice : IT 9220135;

VISTI il DPR n.120/03; D.L.vo n.152/06; D.Lvo n.4/08; L.R.n. 47/1998 e, ss.mm., recanti norme in materia ambientale;

VISTO il D.L.vo n.42/04 e, ss.mm., recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTI il R.D.L.n. 1126/26 e, ss.mm. e L.R.n 28/94, art. 2, in materia di vincolo idrogeologico;

VISTO il punto 7 dell'ordine di servizio n.2 del 04/07/2012 con il quale il Dirigente delega il responsabile di P.O. al rilascio delle attestazioni e delle certificazioni;

VISTO l'art.107 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000:

CERTIFICA

Che il terreno catastalmente individuabile al Fg.70 p.lle **36-39-192-40-41-47-48-49-110** hanno la seguente destinazione urbanistica:

- Foglio n.70 p.lle n.**36-39-192-40-41-47-48-49-110** ricadono nel perimetro del **Parco Regionale della Murgia Materana** ed in riferimento alla zonizzazione delle aree del vigente parco ricadono in "zona C zone di protezione", come indicato nelle tavv.P1a, P5a e P4 del vigente Piano regionale;

Per le suddette particelle il vigente P.R.G. individua i seguenti vincoli:

- vincolo di tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004;
- area SIC – ZPS;

Si fa salva ogni eventuale ulteriore aggiornamento e/o apposizione di vincoli non riportati dal vigente P.R.G. '99, per i quali si rimanda agli Organi preposti alla tutela del vincolo.

Per gli immobili rientranti all'interno del perimetro del Parco Regionale della Murgia Materana valgono le seguenti norme:

- **a norma dell'art.7 - zone C di "protezione"** l'ambiente va salvaguardato nelle sue

componenti fondamentali e ricondotto, ove possibile, alle sue connotazioni originarie e comunque non contrastanti con le stesse.

Sono consentite le attività agro - silvo - pastorali e di trasformazione d'uso del suolo nei limiti individuati al successivo Titolo II.

- Sono altresì consentite costruzioni e trasformazioni edilizie, rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del Parco, come individuate al successivo Titolo II.;
- **a norma dell'art.9** – attività di trasformazione edilizia, del Titolo II delle NN.TT.AA., Nei territori compresi nel Parco, qualsiasi attività edilizia è ammessa solo per far fronte alle necessità delle produzioni agricolo - zootecniche aziendali, ivi comprese quelle abitative, ed a quelle rientranti nei fini istitutivi del Parco (art.14).

Queste necessità dovranno risultare da un "piano pluriennale di utilizzazione aziendale"(P.p.U.A.) che, sulla base dei risultati colturali, zootecnici e/o di trasformazione economica che si intendono conseguire, evidenzia l'utilizzazione delle costruzioni esistenti e la indispensabilità delle nuove costruzioni. In particolare il piano di utilizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) descrizione della situazione attuale con individuazione di strutture, infrastrutture, dotazioni aziendali, ordinamenti colturali, produzioni unitarie e lorde conseguite, numero di addetti impegnati o che si preveda di impegnare e superficie fondiaria; b) interventi programmati, tempi di attuazione, tempi e tipi di finanziamento;
- c) descrizione della situazione prevedibile ad investimenti avvenuti secondo i termini di cui sopra;

Nel caso in cui l'intervento comprende: aree boscate residuo della originaria copertura vegetazionale, aree a macchia, gariga e steppa degli altipiani e dei costoni calcarei costituenti il più elevato connotato paesaggistico dell'ambiente murgico, l'eventuale intervento di variazione proposto dovrà essere oggetto di studi specialistici (geomorfologici, flora e fauna) comprovanti la possibilità di variare i luoghi senza danno ambientale.

Qualora la necessità di nuove opere edilizie scaturisca da trasformazioni colturali, produttive o di destinazione d'uso, previste dal summenzionato P.p.U.A., le relative concessioni edilizie saranno rilasciate e/o avranno validità solo ad avvenuta approvazione di dette trasformazioni, da parte degli organi preposti alle attività di controllo della trasformazione agraria e/o produttiva ed alla erogazione dei relativi finanziamenti.

Qualora con il P.p.U.A. si preveda la trasformazione dell'attività preesistente agricolo/zootecnica in attività prevalentemente turistico/culturale, si dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- a) la superficie dei terreni di pertinenza del centro aziendale non dovrà essere inferiore ai parametri minimi di cui alla tab.2 allegata;
- b) il P.p.U.A. dovrà contenere un adeguato programma di gestione naturalistica ed economica di detti terreni, in rapporto alla nuova attività proposta per il centro aziendale;
- "c) il P.p.U.A. dovrà, comunque, prevedere che una parte del reddito sia derivante da attività agricola o zootecnica" (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del PdP)*

Al fine di realizzare insediamenti di carattere ricreativo, ricettivo, etc., il progetto dovrà essere dotato di studi specialistici sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora, ai sensi della Direttive CEE 92/43 e 79/409;

Il "piano pluriennale di utilizzazione aziendale" va riferito all'azienda intesa nella sua globalità (centro aziendale, più altre eventuali strutture edilizie, e terreni a disposizione), sia sotto il profilo produttivo (indirizzi colturali e zootecnici o altri) che sotto quello edilizio (progetto organico di recupero delle strutture esistenti, integrate negli eventuali ampliamenti e/o nuove costruzioni).

Nel caso di frazionamento di aziende preesistenti, è consentito costituire un nuovo "centro aziendale" solo se la nuova entità aziendale rientra nei parametri minimi di superficie agraria previsti nella tab.2 allegata.

Nel caso il nuovo centro aziendale derivante da frazionamento di azienda preesistente abbia destinazione d'uso prevalentemente turistico - culturale, i terreni di pertinenza non potranno avere superficie inferiore a quelle previste dai parametri di cui alla tab.2 allegata, riferiti alle destinazioni culturali in atto, prima del frazionamento anzidetto.

Per i centri aziendali preesistenti, aventi alla data di adozione del Piano - Quadro superfici di terreni disponibili inferiore a quella fissata dalla tabella summenzionata, è consentito nell'ambito del "piano pluriennale di utilizzazione aziendale", procedere a un aumento all'ampliamento di cui al punto n.6 dell'art.10. Ai fini della presente normativa si definisce "centro aziendale" un insieme costituito da uno o più edifici o strutture ai quali ora, o in passato, fanno o hanno fatto capo una serie di attività agro - silvo - pastorali, o comunque attinenti le finalità istituite del Parco.

Le aziende che hanno il centro aziendale all'interno del perimetro del Parco, e i terreni prevalentemente (oltre il 50%) al di fuori del Parco, nell'ampliamento del centro aziendale debbono rispettare i parametri di sup. aziendale di cui alla tab.2 allegata. Resta salva la possibilità di procedere agli ampliamenti al di fuori del perimetro del Parco, nel rispetto della normativa della zona agricola di P.R.G.

Per le strutture antiche tipizzate (masserie, jazzi, casini) il centro aziendale è configurabile anche in presenza di forte degrado strutturale (o ruderi) quando sia applicabile la categoria d'intervento di cui al punto 5 dell'art. n. 10.

Per i centri aziendali ricadenti nelle zone di "riserva generale" fiancheggianti il corso della Gravina di Picciano, e non classificati di valore paesaggistico "eccezionale" e/o "elevato" all'art.54 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi edilizi di categoria 6 e 7 (ampliamenti e nuove costruzioni) previsti dai Piani Pluriennali di Utilizzazione Aziendale alle seguenti condizioni:

- le nuove costruzioni, o gli ampliamenti del centro aziendale si sviluppino in direzione opposta rispetto all'alveo della Gravina;
 - vengano utilizzati i materiali previsti al successivo capo 3°;
- si provveda ad una adeguata piantumazione di specie autoctone a fini di impatto ambientale.

Il progetto deve essere corredato di Valutazione di impatto ambientale.

- **a norma dell'art.14** Nei territori ricadenti nel perimetro del Parco sono, di norma, ammessi:

- a) -attività di conservazione e gestione degli ambienti naturali di pregio (boschi, macchie, gariga e steppe);
- b) -attività agro/silvo/pastorali e zootecniche;
- c) -attività artigianali;
- d) -attività turistico ricreative e culturali;
- e) -attività di organizzazione e gestione del Parco (centri visita, servizi, parcheggi ecc.);
- f) -attività didattiche e di ricerca scientifica.
- g) -residenza, nei limiti indicati all'art.20.

Non sono consentite nuove attività industriali e di coltivazione di cave e torbiere.

Le cave attualmente esistenti in attività, *"in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata dal competente Ufficio Regionale, anche in proroga"*, potranno continuare l'estrazione fino al raggiungimento del quantitativo del progetto originariamente assentito, o attraverso successivi ampliamenti sulla stessa area già oggetto di autorizzazione ovvero contigue ad essa, nella aree di reperimento individuate nel Piano del Parco (ARC).

L'Ente Parco entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano del Parco adotterà uno specifico Regolamento che disciplinerà il sistema della contabilità ambientale che terrà conto delle peculiarità delle aree che si compromettono e la necessità di tutela, conservazione e valorizzazione del territorio del Parco. Il Regolamento sarà oggetto di concertazione con i soggetti pubblici e privati interessati.

I titolari di concessione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, dovranno presentare un nuovo crono-programma dell'attività estrattiva e un nuovo piano di recupero ambientale." (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del PdP)

Al di fuori dei centri aziendali preesistenti o di nuovi centri aziendali determinati ai sensi dell'art. 9, non è consentito insediare nuove strutture destinate a qualsiasi uso compatibile, se esse non sono esplicitamente previste dal vigente Piano del Parco.

Per le strutture rurali preesistenti, di proprietà pubblica o privata, non aventi più le caratteristiche di "centri aziendali" per obsolescenza delle strutture o per insufficienza o scarsa produttività dei terreni a disposizione, sono consentite trasformazioni delle destinazioni d'uso alle seguenti condizioni:

- qualunque insediamento di carattere ricettivo, ricreativo, etc. , potrà essere installato soltanto a seguito di studi specialistici comprovanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, disposti dalle Direttive CEE nn. 79/409 e 92/43 ;

- la struttura deve essere collocata in prossimità degli itinerari di visita del Parco;

- l'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione delle strutture rurali preesistenti dovrà contestualmente assicurare la manutenzione e la gestione agro/silvo/pastorale dei terreni a disposizione secondo gli indirizzi fissati dall'Ente Parco;


- i terreni a disposizione della struttura rurale verranno identificati quali "pertinenza" della stessa, e quindi non alienabili separatamente dalla struttura; a garanzia di tale vincolo, prima del rilascio della concessione edilizia, dovrà essere stipulata tra il Comune ed i concessionari una apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

- **a norma dell'art.11** – Nelle zone C di protezione sono ammessi interventi delle categorie 1)-2)-3)-4)-5)-6)-7) con destinazioni d'uso zootecnico ed agro/silvo/pastorale o attinenti le finalità istitutive del Parco.

Si rilascia il presente certificato a richiesta dell'interessato ai sensi dell'art.30, comma 2, del D.P.R. 380/01.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI P.O.

Avv. Giacinta DI LECCE



Referente:

Geom. Pasquale TARATUFOLO

